

CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI INFORMATION TECHNOLOGY

Le presenti Condizioni Generali (di seguito, "**Condizioni Generali**") hanno lo scopo di definire la disciplina negoziale che regolerà l'acquisto di beni e servizi (di seguito "**Prodotti**" o "**Servizi**"), congiuntamente alle clausole speciali eventualmente contenute nell'ordine di acquisto (di seguito, "**Ordine**") ovvero nel Contratto, accordo quadro o lettera d'incarico (di seguito, "**Contratto**" o "**Accordo**") pattuiti tra il Fornitore (di seguito, "**Fornitore**") e una società del Gruppo Rentokil Initial Italia (di seguito, "**Acquirente**" o "**Committente**") e di cui formano parte integrante e sostanziale.

Acquirente e Fornitore sono singolarmente designati come "**Parte**" e collettivamente come "**Parti**".

1 ORDINE

- 1.1 Gli Ordini si intendono emessi in riferimento e applicazione delle Condizioni Generali e, unitamente ad esse, costituiscono insieme ai Contratti, ove presenti, i soli documenti che disciplinano la fornitura richiesta, oltre ai documenti in essi richiamati.
- 1.2 Il Fornitore dovrà comunicare all'Acquirente l'accettazione dell'Ordine inviandogli specifica conferma. Il Contratto si intende concluso al momento della ricezione da parte dell'Acquirente della conferma d'ordine. In ogni caso, anche in assenza di tale conferma d'ordine, il Contratto si considera concluso e sottoposto alle Condizioni Generali, qualora l'Acquirente accetti i Prodotti consegnatigli dal Fornitore in base all'Ordine.
- 1.3 Condizioni contrattuali differenti dalle presenti, che vengano eventualmente allegare, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore, non avranno validità alcuna se non espressamente accettate per iscritto dall'Acquirente.
- 1.4 In caso di contrasto tra le Condizioni Generali e le eventuali condizioni speciali pattuite e sottoscritte in deroga e contenute negli Ordini/Contratti, queste ultime prevalgono sulle Condizioni Generali.
- 1.5 L'Acquirente si riserva di effettuare, in forma scritta, la revisione delle presenti Condizioni Generali, comunicandola al Fornitore anche mediante segnalazione di pubblicazione della versione aggiornata sul proprio sito internet e richiedendo allo stesso di sottoscrivere per accettazione.

2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

- 2.1 L'esecuzione delle attività commissionate deve avvenire secondo il Piano di Lavoro definito nel Contratto o in altro separato documento. Prima dell'inizio delle attività, il Fornitore deve nominare un proprio referente tecnico e il gruppo di lavoro eventualmente previsto, comunicandone i nominativi all'Acquirente. Resta inteso che l'Acquirente, a proprio insindacabile giudizio, ha la facoltà di esigere la sostituzione del referente tecnico e/o di uno o più componenti del gruppo di lavoro senza alcuna pretesa di indennizzo.
- 2.2 Ai fini delle presenti Condizioni Generali con il termine "**Deliverable**" si intende, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi report, documento, template, studio, strategia, modello di servizio, architettura tecnica, design, prodotto informatico, codice sorgente, codice oggetto, software, specifica, documentazione, *abstract* e sommario e altri prodotti e materiali sviluppati specificamente per l'Acquirente e forniti dal Fornitore (individualmente dal Fornitore o congiuntamente dal Fornitore e dall'Acquirente o dal Fornitore e terze parti) nel corso dell'esecuzione del Contratto. Dal momento dell'accettazione di un Deliverable, l'Acquirente ne sarà proprietario esclusivo ed esclusivo titolare dei diritti di utilizzazione economica, nonché della documentazione a supporto del progetto. Qualora il **Deliverable** dovesse presupporre opere di proprietà di terzi, resta inteso che all'Acquirente dovrà essere trasferita e/o data idonea evidenza di tutta la documentazione relativa ai diritti ed alle facoltà concesse al Fornitore da tale terzo proprietario e garantita in ogni caso a tempo indeterminato la licenza delle opere di proprietà di terzi. Il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da qualsiasi azione legale intentata o minacciata da terzi qualora tale azione fosse basata sulla rivendicazione che quanto realizzato o venduto (i) viola un valido diritto d'autore, (ii) viola un brevetto o (iii) costituisce appropriazione indebita di un segreto commerciale o industriale. In tal caso il Fornitore rimborserà all'Acquirente qualsiasi danno o spesa, compresi onorari e spese legali, che quest'ultima possa aver sopportato in conseguenza delle disposizioni impartite dal giudice o arbitro competente o in forza di transazioni relative alle predette rivendicazioni. Fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale preesistenti (cioè sviluppati dal Fornitore indipendentemente dal proprio contratto con l'Acquirente), l'Acquirente deve ottenere la titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi deliverable o, quantomeno, una licenza per utilizzare i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore, se necessario. Qualora, nel corso dell'esecuzione delle attività commissionate, dovesse insorgere la necessità di adeguamenti dei Deliverables ad eventi imprevisi, ivi incluse sopravvenute modifiche normative, il Fornitore ha l'onere di informare l'Acquirente della necessità di tali modifiche e l'Acquirente si riserva di chiedere una proposta contenente una dettagliata descrizione del piano di intervento affinché l'Acquirente sia

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



messo in grado di decidere se e quali adeguate istruzioni impartire. Nulla è dovuto al Fornitore per prestazioni o forniture aggiuntive che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dall'Acquirente.

I Servizi si intenderanno favorevolmente eseguiti quando le attività e/o i Deliverables oggetto del contratto avranno soddisfatto i criteri di accettazione ivi indicati mediante formale approvazione da parte dell'Acquirente. Resta esclusa l'accettazione tacita dei Servizi. In particolare non potranno valere come accettazione: a) la mancata partecipazione a fasi di verifica eventualmente previste, b) il mero esercizio provvisorio del software sviluppato o, più in generale, la mera consegna di Deliverables all'Acquirente e/o il completamento delle attività indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia o non abbia opposto eccezioni ovvero formulato osservazioni di alcun tipo. I collaudi parziali, ove previsti, saranno irrilevanti ai fini della valutazione complessiva della corretta esecuzione delle prestazioni da parte del Fornitore.

- 2.3** L'Acquirente ha facoltà di recedere in qualunque momento da ciascun Ordine/Contratto, mediante semplice comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In questo caso l'Acquirente pagherà al Fornitore tutti i Servizi e i Deliverables resi dal Fornitore ed accettati dall'Acquirente fino alla data di efficacia di tale recesso.
- 2.4** È fatto divieto al Fornitore di subappaltare, in tutto o in parte, o di cedere, in qualunque forma, l'Ordine/Contratto senza autorizzazione scritta dell'Acquirente. Anche in questo ultimo caso, resta comunque obbligo del Fornitore garantire il pieno rispetto delle norme di legge da parte degli eventuali subappaltatori.
- 2.5** Il Fornitore garantisce di non essere in situazioni che, nello svolgimento delle prestazioni, determinino o possano determinare conflitto di interesse. Qualora nel corso dello svolgimento delle prestazioni dovessero sopravvenire conflitti di interesse, il Fornitore dovrà darne comunicazione all'Acquirente, fornendo altresì i dati e le informazioni ritenute idonee ed opportune per la gestione di tali conflitti. È fatta salva la facoltà dell'Acquirente di risolvere il contratto.
- 3.1** I prezzi indicati o richiamati nell'Ordine/Contratto restano fissi per tutta la durata originaria del Contratto e non soggetti ad alcuna variazione. Essi si intendono comprensivi dell'imballaggio dei Prodotti pronti per la spedizione, secondo le istruzioni dell'Acquirente e idonei a garantire l'arrivo a destinazione in perfette condizioni d'integrità e d'uso. Eventuali aumenti successivi alla durata originaria dovranno essere soggetti a un tetto massimo (percentuale o indicizzato) e limitati a una volta all'anno al termine del periodo di rinnovo applicabile, previa comunicazione scritta all'Acquirente con almeno 90 giorni di anticipo.
- 3.2** Le condizioni di pagamento sono indicate nell'Ordine/Contratto, salvo diverso accordo scritto che preveda un vantaggio commerciale significativo per l'Acquirente o sia oggettivamente non fattibile o appropriato nel Paese o nella categoria specifica in cui opera il Fornitore. I termini minimi di pagamento da parte dell'Acquirente ai fornitori sono di 60 giorni dalla data di ricezione della fattura o dalla data di consegna, se successiva. In caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Acquirente oltre 30 giorni dalla ricezione di una notifica di inadempimento, gli interessi applicabili saranno limitati al 2% al di sopra del tasso base della Banca d'Italia.
- 3.3** Il credito relativo al pagamento dei Prodotti non può essere ceduto. L'Acquirente avrà il diritto di compensare o detrarre dagli addebiti del Fornitore eventuali pagamenti dovuti al Fornitore stesso o a sue affiliate.

4 FATTURAZIONE

- 4.1** Le fatture del Fornitore dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il numero dell'Ordine ed ogni altro dato richiesto dall'Acquirente.
- 4.2** I documenti di trasporto dei Prodotti dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il numero dell'Ordine cui si riferiscono; in caso contrario l'Acquirente avrà facoltà di non accettare la consegna dei Prodotti. L'intestazione e l'indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nell'Ordine/Contratto e non possono riferirsi a prestazioni oggetto di contratti diversi.

5 PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEI RISCHI

- 5.1** Il diritto di proprietà e il rischio relativi ai Prodotti acquistati passa dal Fornitore all'Acquirente quando i Prodotti sono consegnati, in accordo con l'Ordine/Contratto, e accettati, ovvero all'esito positivo delle eventuali procedure di verifica di regolare esecuzione, o dell'integrità, o della funzionalità concordate per iscritto tra le Parti. I Prodotti risultati difettosi o difformi rispetto a quanto previsto nell'Ordine/Contratto, si intenderanno come non consegnati. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cura e spese, a ritirare i Prodotti nel termine che gli verrà comunicato e a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell'efficacia del Contratto stesso.

6 CONSEGNA E DURATA

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



- 6.1** I Prodotti devono essere nuovi di fabbrica. Le modalità e i termini di consegna sono specificati nell'Ordine/Contratto. Tutti i Prodotti devono essere consegnati alla data e nel luogo specificati nell'Ordine/Contratto. I termini convenuti per la consegna si intendono essenziali.
- 6.2** Fermo restando ogni diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna dei Prodotti, in tutto o in parte, rispetto alla data specificata nell'Ordine, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere l'Ordine/Contratto in tutto o per la parte oggetto dell'inadempienza.
L'Acquirente avrà, inoltre, il diritto di recedere dal Contratto per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni da comunicare al Fornitore a mezzo pec, nonché il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, tramite comunicazione scritta, in caso di inadempimento sostanziale del Fornitore, inadempimenti e ritardi reiterati dello Stesso, cambio di controllo del Fornitore o stato di insolvenza dello stesso, nonché per i motivi illustrati ai successivi artt. 12.3 e 13.6 delle presenti Condizioni.
- 6.3** L'Acquirente avrà la facoltà, senza oneri aggiuntivi a suo carico, di modificare il luogo di consegna dei Prodotti e/o di posticipare la data di consegna fino ad un massimo di 90 giorni, purché ne dia avviso scritto al Fornitore con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di consegna specificata nell'Ordine.
Il Fornitore sarà tenuto a compiere i suoi migliori sforzi per venire incontro alle ragionevoli esigenze dell'Acquirente in merito ad eventuali modifiche delle quantità dei Prodotti oggetto dell'Ordine/Contratto.
- 6.4** La durata massima del Contratto, inclusi eventuali rinnovi, non potrà superare i 5 anni, salvo eccezioni pattuite e approvate per iscritto dall'Acquirente. Gli accordi non prevedono il rinnovo automatico. Laddove sia previsto un rinnovo, la durata di tale rinnovo non dovrà superare i 12 mesi.
- 6.5** Il Fornitore potrà recedere dal Contratto solo in caso di violazione materiale degli obblighi contrattuali da parte dell'Acquirente e mancato rimedio di tale violazione, da parte dello stesso, entro un termine ragionevole dalla ricezione di una notifica scritta.

7

CONTROLLO ED ACCETTAZIONE

- 7.1** I Prodotti devono essere pienamente conformi alle loro specifiche tecniche e funzionali come definite dalle Parti, ed alle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008. Allo scopo di verificare tale conformità, l'Acquirente avrà diritto di ispezionare e/o far ispezionare da terzi da lui incaricati i Prodotti, in accordo con le procedure di campionamento, le prove di controllo di qualità e gli indici di qualità di legge e/o concordati e, conseguentemente, di non accettare il lotto e/o i Prodotti non conformi.
Le citate ispezioni avranno luogo, a scelta dell'Acquirente, o presso le sedi del Fornitore, prima della consegna o al ricevimento a destinazione. Il Fornitore darà notizia all'Acquirente, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo sulla data di consegna, che i Prodotti sono disponibili per l'ispezione. L'Acquirente si riserva il diritto di effettuare tale controllo successivamente alla consegna e, quindi, di accettare o meno i Prodotti fino a 40 (quaranta) giorni dal loro arrivo a destinazione. Resta in ogni caso salva la garanzia per vizi e/o difetti di buon funzionamento come meglio specificata all'art. 8.
Le licenze d'uso relative ai prodotti software preincaricati o eventualmente forniti con i Prodotti sono trasferite in via definitiva all'Acquirente contestualmente all'accettazione da parte di quest'ultimo delle Condizioni generali predisposte dal produttore del software che regolano le licenze d'uso.
- 7.2** Fatto salvo il diritto dell'Acquirente di annullare in tutto o in parte l'Ordine in caso di mancata accettazione dei Prodotti per non conformità, come da art. 7.1, il/i lotto/i dei Prodotti non conformi dovrà/dovranno essere sostituito/i dal Fornitore entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione per iscritto di non accettazione e di contestuale richiesta di sostituzione fatta dall'Acquirente.
Nel caso di ricezione di Prodotti non conformi, l'Acquirente avrà la libera facoltà di scegliere, oltre al rimedio della sostituzione di cui sopra, di rifiutare o solo quelli non conformi o l'intero lotto di cui fanno parte senza richiederne la sostituzione; in tali casi nessun importo ad alcun titolo sarà dovuto al Fornitore.

8

GARANZIA

- 8.1** Il Fornitore garantisce che i Prodotti saranno consegnati liberi da pegni e da qualsiasi vincolo personale o reale, ivi compreso il riservato dominio.
- 8.2** I Prodotti dovranno essere esenti da vizi e difetti di fabbricazione e di funzionamento.
In caso di difetto, l'Acquirente dovrà comunicarlo al Fornitore per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta.
Il Fornitore dovrà effettuare gratuitamente, nel corso del periodo di garanzia, a libera richiesta e insindacabile scelta dell'Acquirente, la sostituzione o la riparazione dei Prodotti affetti da vizi o difetti.
- 8.3** I Prodotti sostituiti o riparati beneficeranno della stessa garanzia.

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



- 8.4 La garanzia di cui al presente articolo ha una durata di 18 (diciotto) mesi dalla data di consegna dei Prodotti, salva diversa pattuizione scritta.
- 8.5 L'Acquirente ha diritto ai maggiori danni derivatigli dai vizi e dai difetti dei Prodotti. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Produttore a carico del Fornitore.
- 8.6 Per tutta la durata del Contratto e per un periodo di almeno 2 anni successivo alla cessazione dello stesso (a qualsiasi titolo quale: risoluzione, recesso, scadenza, ecc.), l'Acquirente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per i Prodotti e per la cyber security e di fornirgliene la relativa documentazione. Il Fornitore si impegna ad attivarla e mantenerla per il tempo necessario (a proprie esclusive spese), presso una delle maggiori Compagnie con un livello di copertura adeguato o superiore alle sue responsabilità derivanti dall'accordo.

9 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E/O INTELLETTUALE

- 9.1 Il Fornitore e l'Acquirente pattuiscono che, in questo contesto, si intende:
- per proprietà industriale e/o intellettuale ed i conseguenti diritti di utilizzazione economica: brevetti, domande di brevetto, invenzioni, marchi ed altri segni distintivi di un prodotto o servizio, nomi di dominio, diritti di immagine e di design, disegni e modelli, modelli di utilità, diritti d'autore e diritti ad esso connessi, banche dati, informazioni riservate (inclusi know-how e segreti commerciali) e ogni altra proprietà intellettuale, siano essi registrati o non registrati, inclusa la possibilità di richiedere e ottenere rinnovi o estensioni e di rivendicare la proprietà o forme di protezione simili o equivalenti esistenti o future, in qualsiasi parte del mondo
 - per Informazioni dell'Acquirente: tutte le informazioni relative all'Acquirente ed alle sue Consociate, come ricevute o raccolte dal Fornitore in relazione alla fornitura dei Prodotti.
- 9.2 Il Fornitore garantisce che i Prodotti e la relativa documentazione forniti all'Acquirente non violano alcun brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà industriale o intellettuale di terzi e che nessuna azione legale per tali diritti è in corso o minacciata nei suoi confronti Fornitore.
- 9.3 Il Fornitore autorizza l'Acquirente ad utilizzare la documentazione relativa ai Prodotti, a tradurla, riprodurla e modificarla per inserirla nei propri manuali d'uso e documentazione.
- 9.4 In relazione alle Informazioni dell'Acquirente:
- a) tra le Parti, l'Acquirente e i suoi licenziatari manterranno la titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle Informazioni dell'Acquirente;
 - b) l'Acquirente concede al Fornitore una licenza non trasferibile per l'utilizzo delle proprie informazioni solo nella misura in cui ciò sia necessario per fornire i Prodotti e solo per la durata dell'Ordine.
- 9.5 Le Parti pattuiscono che l'Acquirente ottiene la titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi deliverable (risultato o prodotto finale del servizio/fornitura) e una licenza per utilizzare i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore se necessario per utilizzare i Prodotti e/o i Servizi forniti. Non sarà consentita alcuna cessione o trasferimento o utilizzo di dati o diritti di proprietà intellettuale del Gruppo o di terzi, inclusi marchi, know-how o accordi di affiliazione.
- 9.6 Il Fornitore:
- a) garantisce che la ricezione e l'utilizzo dei Prodotti da parte dell'Acquirente e delle sue Consociate non violano alcun diritto, inclusi i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
 - b) manterrà indenne l'Acquirente e le Sue Consociate da tutte le responsabilità, costi, spese, danni e perdite inclusi, ma non limitati a, perdite dirette, indirette o consequenziali, perdita di profitto, perdita di reputazione e tutti gli altri danni, gli interessi, le penali e le spese legali (calcolate su base di indennizzo completo), e tutti gli altri costi e spese professionali subite o sostenute o pagati dall'Acquirente a causa di, o in relazione a qualsiasi reclamo presentato contro l'Acquirente per la violazione effettiva o presunta di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati, riservatezza, sicurezza delle informazioni, anticorruzione, anti-riciclaggio, sanzioni, prevenzione dell'evasione fiscale e obblighi anti-schiavitù, nonché del Codice di Condotta del Fornitore. L'Acquirente non fornirà alcun indennizzo al Fornitore.

10 RISERVATEZZA

- 10.1 Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservata qualsiasi notizia appresa o documentazione scritta, informazione, comunque ricevute dall'Acquirente; il Fornitore si impegna pertanto a non divulgarle o a farne uso al di fuori della vendita dei Prodotti dell'Acquirente; il Fornitore non potrà, altresì, comunicare a terzi dei propri rapporti con l'Acquirente senza preventiva autorizzazione scritta dello Stesso. Al termine dell'Ordine/Contratto, per qualsiasi motivo determinatosi, l'Acquirente avrà la facoltà di chiedere al Fornitore la restituzione o la

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



prova della distruzione delle informazioni confidenziali in possesso del Fornitore che risulti di interesse dell'Acquirente riottenere o distruggere.

Gli impegni di cui al presente articolo resteranno in vigore fino a 5 (cinque) anni dopo la cessazione per qualsiasi causa dell'Ordine/Contratto.

11 LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE

11.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

11.2 Qualsiasi controversia relativa e/o riferibile al Contratto di Acquisto sarà di competenza esclusiva del Foro del luogo ove l'Acquirente ha sede legale, fatta salva la facoltà per l'Acquirente stesso di adire ogni altro Foro competente.

12 CODICE DI CONDOTTA. CLAUSOLE ANTI-CORRUZIONE

12.1 Il Fornitore dichiara di avere definito una propria politica anti-corruzione. Il Fornitore si impegna in ogni caso, nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto, ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri dipendenti, ai principi etico-comportamentali enunciati dal GRUPPO RENTOKIL ITALIA nel proprio Codice di Condotta reso disponibile ai terzi all'indirizzo: <http://www.rentokil-initial.it> e www.initial.it, che dichiara di conoscere.

12.2 Il Fornitore si impegna per sé, per il proprio personale o i propri incaricati, a non dare o promettere, né direttamente né indirettamente, pagamento o offerta di pagamento, anche in forma di regalo o altra forma di beneficio o utilità, in connessione all'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine/Contratto, a chiunque, in violazione della normativa vigente, inclusa la normativa UK – Bribery Act 2010 o U.S.A. – Foreign Corrupt Practices Act. (c.d. clausola anti-corruzione)

Il Fornitore si impegna ad informare senza indugio l'Acquirente:(i) qualora dovesse essere coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati previsti dal d.lgs. 231/2001; (ii) venga condannata con sentenza definitiva o non definitiva per i medesimi reati; (iii) si trovi in situazioni di conflitto di interesse;

(iv) qualora avesse ragione di sospettare l'intervenuta violazione di quanto previsto dal presente articolo.

12.3 Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti del presente Contratto costituisce grave inadempimento contrattuale del Fornitore che legittimerà l'Acquirente a risolvere immediatamente il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata a/r oppure PEC, fatti salvi i diritti della Committente di risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'inadempimento del presente Contratto e della sua risoluzione anticipata.

13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 Le Parti, ciascuna nell'ambito della propria competenza, quali titolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali comunque conosciuti in occasione della emissione/stipula/esecuzione dell'Ordine/Contratto, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "GDPR"), nonché di ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo, tra cui i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, complessivamente, "Normativa Privacy").

13.2 La Committente informa che i dati personali del Fornitore persona fisica, dei dipendenti del Fornitore addetti all'esecuzione dell'Ordine/Contratto (di seguito, "Personale") conosciuti dall'Acquirente saranno trattati da questa in qualità di titolare del trattamento conformemente alla Normativa Privacy e all'informativa privacy pubblicata sul sito internet www.rentokil-initial.it che il Fornitore si obbliga a conoscere e a portare a conoscenza di tutto il suo Personale.

13.3 Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto degli obblighi e dei principi della Normativa Privacy e, al riguardo si impegna, anche per il proprio Personale, a rispettarne le relative prescrizioni e procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare ipotesi di violazione della Normativa Privacy.

13.4 Qualora l'oggetto dell'Ordine/Contratto preveda il trattamento di dati personali di una o più categorie di interessati di cui l'Acquirente ne è titolare del trattamento, quest'ultima designerà il Fornitore quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con specifico e separato atto di nomina che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto (di seguito, "Atto di Nomina"). In relazione a quanto precede, il Fornitore, quale responsabile esterno del trattamento, conferma di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la conformità del suddetto trattamento di dati personali alla Normativa Privacy.

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



Si precisa, in ogni caso, che la mancata sottoscrizione dell'Atto di Nomina da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale anche ai fini della eventuale risoluzione del presente contratto per fatto e colpa imputabile al Fornitore.

- 13.5** Il Fornitore, qualora nominato responsabile del trattamento dei dati personali mediante Atto di Nomina è tenuto a:
- rispettare gli obblighi previsti nell'Atto di Nomina;
 - rispettare le direttive impartite dall'Acquirente, che si intenderanno vincolanti senza necessità di ulteriori accettazione da parte del Fornitore;
 - mettere a disposizione della Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi imposti dalla Normativa Privacy.

- 13.6** Le Parti convengono che il mancato rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, anche ai fini dell'eventuale risoluzione del presente contratto per fatto e colpa imputabile al Fornitore.

- 13.7** Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere integralmente indenne l'Acquirente da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi derivanti dalla violazione da parte del Fornitore dei citati obblighi e principi previsti dalla Normativa Privacy.

14 ETICA AZIENDALE, ANTI-SCHIAVITÀ E TRATTA DI ESSERI UMANI

- 14.1** Il Fornitore si impegna a prevedere e attuare, sotto la propria responsabilità, adeguati standard, procedure e controlli aziendali al fine di assicurare la conformità al codice di condotta dell'Acquirente (pubblicato su www.rentokil-initial.it e www.initial.it), nonché a tutte le normative ambientali, le leggi sul lavoro e le migliori prassi di settore.

- 14.2** Il Fornitore è tenuto a:
- esaminare attentamente il codice di condotta dell'Acquirente; e
 - assicurare che il codice di condotta dell'Acquirente sia reso pubblico a tutti i dipendenti, direttori e fornitori del Fornitore e che tutti rispettino le disposizioni contenute nel codice di condotta medesimo.

- 14.3** Nell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente Contratto, il Fornitore garantisce che:
- conosce, rispetta e applica il Codice dei Fornitori e il Modern Slavery Statement 2018, approvati dal Gruppo Rentokil Initial e pubblicati sul sito www.rentokil-initial.it e www.initial.it;
 - rispetta tutte le leggi, statuti, regolamenti e codici di volta in volta in vigore volti a contrastare atti di schiavitù e tratta di esseri umani, incluso, ma non limitato al Modern Slavery Act del 2015; e
 - si astiene dal compiere attività, pratiche o condotte che integrino reato ai sensi e per gli effetti delle sezioni 1, 2 o 4 del Modern Slavery Act del 2015.

- 14.4** Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti 13.1, 13.2 e 13.3 del presente contratto costituisce grave inadempimento contrattuale del Fornitore che legittimerà la Committente a risolvere immediatamente il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata a/r oppure PEC, fatti salvi i diritti della Committente di risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'inadempimento del presente contratto e della sua risoluzione anticipata.

15 OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE ETICO E GLI ULTERIORI PROTOCOLLI EXD. Lgs. 231/2001 E MANLEVA.

- 15.1** Il Fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio Personale apicale e sottoposto, il Codice Etico e gli ulteriori Protocolli previsti dalla Committente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e pubblicati sul sito www.rentokil-initial.it e www.initial.it. La violazione delle regole previste dai citati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.
Il Fornitore manleva l'Acquirente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico e Protocolli da parte della stessa o del suo personale apicale o sottoposto.

16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 16.1** Le Parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 cod.civ. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione dell'Ordine/ Contratto su iniziativa dell'Acquirente ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. le seguenti ipotesi:
- in generale, il manifestarsi di situazioni nell'ambito dell'organizzazione del Fornitore che ne palesino l'imminente dissesto funzionale e/o organizzativo e/o l'imminente incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni contrattuali nei confronti della Committente;
 - messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;

Rentokil Initial Italia SpA – Via Laurentina Km 26.500 n.157 A/C - 00071 Pomezia (RM) - Società con Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rentokil Initial Plc- Capitale Sociale € 3.022.500,00 I.V. - Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 03986581001 - R.E.A. 719485 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03986581001 -Codice Univoco V0T6GMI

VERSIONE 7/2025



- 3) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati all'Acquirente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del fornitore medesimo;
- 4) ritardo nell'esecuzione dei Servizi superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore
- 5) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali;
- 6) perdita delle licenze, autorizzazioni, qualifiche, abilitazioni richieste per lo svolgimento dei Servizi;
- 7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. per il personale del Fornitore impiegato presso l'Acquirente;
- 8) gravi inosservanze da parte del Fornitore alle disposizioni legislative in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza e sottoposizione del Fornitore ad un procedimento penale o condanna con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- 9) gravi inosservanze da parte del Fornitore alle disposizioni legislative in materia di anti-schiavitù nonché alle prescrizioni del Modern Slavery Statement e sottoposizione del Fornitore a procedimento penale per un fatto integrante reato ai sensi del Modern Slavery Act del 2015;
- 10) conflitti di interesse, che ad insindacabile giudizio dell'Acquirente, non consentano il regolare svolgimento dei Servizi;
- 11) violazione di quanto stabilito negli artt. 12 e 15 delle presenti Condizioni Generali.

Nelle ipotesi sopra indicate, l'Ordine/Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione dell'Acquirente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata oppure PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa del Fornitore, l'Acquirente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi dovuti all'inadempimento del Fornitore e alla risoluzione anticipata del contratto, in particolare si riserva la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire.

In tutti i casi di passaggio a Fornitore terzo indicato dall'Acquirente, il Fornitore dovrà consegnare tutta la documentazione tecnica integrativa che sia richiesta dall'Acquirente stesso per il buon esito del passaggio.

17 AUDIT

- 17.1 L'acquirente si riserva il diritto di effettuare audit, a proprie spese, per verificare la conformità dei prodotti con l'accordo e chiedere documenti e/o informazioni necessari per tale scopo. L'audit dell'Acquirente può avvenire in orari di lavoro del Fornitore ragionevoli e con un congruo preavviso.

Luogo e data	Timbro e firma del FORNITORE

POSTILLA

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni e pattuizioni contenute nei seguenti Articoli:

- Art. 5 Passaggio proprietà e rischi
- Art. 6 Consegna e durata
- Art. 7 Controllo ed accettazione
- Art. 8 Garanzia
- Art. 9 Proprietà Industriale e/o intellettuale
- Art. 11 Legge applicabile e Foro competente
- Art. 12 Codice di condotta. Clausole anti-corrruzione
- Art. 13 Trattamento dei dati personali
- Art. 14 Etica aziendale, anti-schiavitù e tratta di esseri umani

Luogo e data	Timbro e firma del FORNITORE

